



N. 7.

## **Legge per la tutela della visibilità sulle strade nazionali e consolari.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dallo Ecc.mo Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 25 Maggio 1929:*

### **Art. 1**

E' vietato, nei terreni laterali alle strade nazionali e consolari esterne agli abitati, di eseguire costruzioni o piantagioni (sia pure osservando le prescrizioni e le distanze stabilite nell'art.10 N.12 del Regolamento 27 Settembre 1923 per la manutenzione delle strade) quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti Autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo che sarà ritenuto necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

I contravventori alla presente disposizione - come pure a quelle di cui ai Numeri 10, 11, 12 dello art.10 del Regolamento per la manutenzione delle strade - sono puniti con la multa dalle trenta alle mille lire e sono obbligati a togliere le costruzioni o le piantagioni fatte in contravvenzione alle disposizioni di legge.

### **Art. 2.**

Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, su proposta dell'Ufficio Tecnico Governativo, ha facoltà di ordinarne la potatura, il diradamento od anche la rimozione allo scopo di assicurare la visibilità stradale.

### **Art. 3.**

Nel caso che, a norma dell'articolo precedente, si tratti di diradare o di rimuovere piantagioni che siano in regola con le disposizioni dello Art.10 del Regolamento 9 Gennaio 1912 per la manutenzione delle strade (disposizioni riportate nell'art.10 del Regolamento 27 Settembre 1923 oggi vigente) o che siano state fatte prima del 9 Gennaio 1912, è dovuta al proprietario una indennità da concordarsi con la Segreteria degli Interni o da stabilirsi con giudizio inappellabile di un perito che sarà nominato dal Commissario della Legge.

### **Art. 4.**

L'ordinanza della Segreteria degli Interni che, a norma dell'art.2, ordina la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni esistenti indicherà il termine entro cui la operazione ordinata dovrà essere eseguita con diffida che in mancanza si farà luogo alla applicazione della multa di cui all'art.1° e alla esecuzione forzata a cura dell'Ufficio Tecnico Governativo e a spese del rinitente.

L'ordinanza sarà fatta notificare, a mezzo di cursore del Tribunale, a chi risulta, in base alle indicazioni catastali, proprietario del terreno nel quale esiste la piantagione.

In caso di esecuzione forzata la Segreteria degli Interni farà la liquidazione delle spese, che saranno riscosse con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte. Ove debba corrispondersi indennità tanto le spese che la multa inflitta saranno prelevate, fino a debita concorrenza, dalla detta indennità.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Maggio 1929 (1628 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Girolamo Gozi - Filippo Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi